

CONDIZIONI GENERALI DEL PARCHEGGIO

1. Le presenti condizioni di parcheggio disciplinano il deposito della Autovettura presso le strutture della società titolare di parcheggio (di seguito definite) per il periodo concordato, oltre al trasporto gratuito di persone e bagagli da e per l'aeroporto ovvero ad altre destinazioni precisate.
2. Ogni posto auto adibito a parcheggio è a titolo oneroso secondo una tariffa basata sulla durata del periodo di sosta che viene comunicato al momento della prenotazione.
3. Deposito: La consegna dell'autovettura dal cliente al parcheggio della società scrivente attestata dal tagliando di ricevimento (data e ora)
4. Cliente: È il soggetto che accettando le presenti condizioni generali di contratto procede al deposito presso il parcheggio
5. Conclusione del contratto: Il contratto si terrà concluso nel momento in cui il cliente avrà ritirato l'autovettura dal personale autorizzato del parcheggio, consegnando il relativo tagliando di ricevimento che costituirà mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione, che abilita in via esclusiva, il possessore al ritiro dell'autovettura.
6. Pagamento: Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto anticipatamente all'ingresso nel parcheggio secondo le tariffe concordate.
L'autovettura potrà essere riconsegnata dietro presentazione della ricevuta rilasciata, che costituisce unico mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione, in nessun caso potranno essere rimborsati i giorni di sosta non usufruiti dal cliente.
7. Modalità di posteggio dell'autovettura: I veicoli che giungono all'ingresso del parcheggio sono condotti solo da personale autorizzato del parcheggio. Salvo diversa pattuizione, da concordarsi direttamente con la direzione, i veicoli in parcheggio devono essere lasciati aperti con bloccasterzo libero, corredati di libretto di circolazione e delle chiavi in accensione (D.M. 31/07/1934 e disposizioni VVFF)
8. Spostamento delle autovetture: Nei periodi di maggiore affluenza, le autovetture potranno essere custodite e consegnate in altri parcheggi limitrofi con standard e caratteristiche analoghe.
9. Limitazioni e Responsabilità e Diritti di PARCHEGGIO SAN MARCO SRL: PARCHEGGIO SAN MARCO SRL Risponde esclusivamente del furto totale dell'autovettura e limitatamente al suo valore commerciale, risponde inoltre, riservandosi il diritto di contestare eventuali abusi, per il furto parziale o totale di accessori che costituiscono elementi essenziali dell'autovettura. La struttura dispone di cassette di sicurezza per il deposito di beni di valore fino ad esaurimento posti. Sono espressamente esclusi dal rimborso tutti gli oggetti che non hanno alcun legame funzionale e continuativo con il bene (ad esempio: capi di abbigliamento, gioielli, occhiali, denaro contante o altri valori, cellulari e accessori, palmari, videocamere, macchine fotografiche e accessori, navigatori, riproduttori audio – video e accessori, penne stilografiche, biro e simili, compact disk, computer, portachiavi ed altro bene di valore) per il quale il cliente dovrà provvedere preventivamente a rimuoverli dall'autovettura, riponendoli nelle apposite cassette di sicurezza del parcheggio (se disponibili) ovvero a custodirli a propria cura e spese, in tal caso con totale esonero di responsabilità per la società scrivente.

10. Danni alle autovetture: La società titolare del parcheggio non può considerarsi responsabile dei danni alle autovetture se l'integrità delle stesse non è stata verificata all'atto del deposito ovvero di qualunque danno che sia stato segnalato al personale autorizzato all'atto del ritiro. La società scrivente non può considerarsi responsabile per danni e/o guasti agli autoveicoli di natura meccanica e/o elettronica, che non dipendano dalla movimentazione delle autovetture, ma dalla cattiva manutenzione delle stesse e/o a caso fortuito.

11. Disposizioni Generali: Non si accettano contestazioni postume all'uscita dal parcheggio. Per motivi di sicurezza è tassativamente vietato alla clientela di accedere alle aree di parcheggio scoperto. Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle norme del codice civile in materia di deposito (art. Da 1766 a 1782) e laddove in vigore alle normative speciali in materia. Nell'eventualità che una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Parcheggio fossero per qualunque ragione nulle, annullate, invalide, illegali o inapplicabili a qualsiasi titolo, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l'applicabilità di alcuna altra disposizione delle presenti Condizioni Generali di Parcheggio. La società scrivente si riserva, in via unilaterale, il diritto di modificare, in ogni momento le presenti Condizioni Generali di Parcheggio.

12. Non si risponde, in nessun caso, per le auto depositate allo scoperto per danni causati da grandine o eventi atmosferici

13. Foro Competente: Competente a decidere per qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà in via esclusiva il Foro di Venezia.

14. Trattamento di dati personali: Il cliente autorizza la società titolare del parcheggio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e succ. mod. al trattamento dei propri dati personali. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. Il Cliente dichiara di aver letto, ben compreso e approvato espressamente le seguenti clausole: (1)Oggetto;(5)Conclusione del contratto;(6)Pagamento;(7)Modalità di posteggio dell'autovettura;(8)Spostamento degli autovetture;(9)Limitazioni di responsabilità e diritti di PARCHEGGIO SAN MARCO SRL;(10)Danni alle autovetture;(11)Disposizioni Generali;(12)Foro Competente;(13)Trattamento dei dati Personali. La consegna dell'autovettura del cliente al parcheggio comporta la piena accettazione delle condizioni sovraespresse.